



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

A mezzo posta elettronica certificata

Ai Segretari Comunali e agli Ufficiali Elettorali
dei Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli
Loro Sedi

Ai Sigg. Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali Napoli 1 Centro – Napoli 2
Nord – Napoli 3 Sud

Loro Sedi

E, p.c.

Alla Questura
Al Comando Provinciale Carabinieri
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza

Al Sig. Direttore dell'Aeroporto di Capodichino
Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto

Napoli

Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto
Torre del Greco

Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto
Castellammare di Stabia

Ai Sigg. Capi degli Uffici Circoscrizionali
Marittimi di
Capri – Ischia – Procida – Pozzuoli – Torre
Annunziata

Circolare n. 68/ Amm.Reg. 2025

Oggetto: Consultazioni Elettorali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025

- Turno straordinario elezioni amministrative Comune Caivano
 - Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Campania
- Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di persone di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nell'ambito, ovviamente, dello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

A) Componenti del seggio; rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le seguenti categorie di elettori, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel Comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio Comune (per le elezioni comunali) o di altro Comune della regione (per le elezioni regionali);
- gli scrutatori e il segretario del seggio - nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune - votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
- i rappresentanti di lista o dei candidati possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente, di un Comune della regione (per le elezioni regionali) o del Comune (per le elezioni comunali) (art. 16, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 53);
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente di un comune della regione (per le elezioni regionali) o del comune (per le elezioni comunali).

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 - il quale richiama, tra l'altro, l'art. 49 del T.U. n. 361/1957 e successive modificazioni - i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione di un Comune della regione Campania in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, **solo se elettori di un Comune della regione**.

Ovviamente, gli stessi militari potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori dello stesso Comune.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

C) Naviganti (marittimi o aviatori)

A norma dell'art. 1 primo comma, lettera f), del decreto – legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 – il quale richiama l'art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – i naviganti (marittimi e viatori) che, per motivi di imbarco, alla data della votazione per le elezioni regionali (domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025) si trovino in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti e che siano in possesso della tessera elettorale personale, sono ammessi a votare per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nel comune della regione nel quale si trovino per motivi di imbarco, solo se, ovviamente sono elettori di un Comune della regione Campania.

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione** (sabato 22 novembre 2025), ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

D) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570/1960, dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e dell'art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni comunali, nel luogo di ricovero, purché ubicato nel proprio



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

comune, (per le elezioni comunali) o in uno dei comuni della propria regione (per le elezioni regionali)

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del proprio comune, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**.

Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono quindi compilare un elenco degli elettori ammessi a votare in ogni luogo di cura. Tale elenco, che consentirà ai presidenti degli uffici elettorali di sezione anche di conoscere il numero degli elettori ricoverati aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà essere consegnato per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda e in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 136/1976, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata, alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;

- 3) uffici distaccati di sezione (cd. seggi volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e dal segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale sia del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei candidati, se designati presso la sezione, che ne abbiano fatto richiesta – sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. **Ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune (per le elezioni comunali) o di un comune della regione (per le elezioni regionali).**

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (cd. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

F) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare per le elezioni regionali nel luogo di reclusione o custodia preventiva, purchè siano elettori di un comune della regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (20 novembre 2025), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
- a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale ;
- a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta autorizzazione, con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria;
- il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, il giorno precedente a quello della votazione per la consegna al presidente del seggio speciale

Ai sensi dell'art. 9, undicesimo comma, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e a una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, se elettori della consultazione che si svolge nell'ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione dei direttori degli istituti penitenziari (e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva), laddove esistenti, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

G) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006

Si richiamano anzitutto le indicazioni già fornite con precedenti circolari concernenti la modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio - ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009 - gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", possono chiedere di votare per le elezioni comunali se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale, per le elezioni regionali se abitano in un comune della stessa regione.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora in altro comune della regione, **entro il settimo giorno antecedente alla data della votazione**, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

ogni elettore, di nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita e indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i Sindaci interessati, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto domicilio in appositi elenchi distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione del comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione, pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Gli stessi elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

Le Amministrazioni comunali dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti (ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (cd. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti- letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti-letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale personale di ogni votante.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Si vorrà portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle sezioni elettorali e di tutto il personale interessato per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale
Vice Prefetto
(Esposito)